

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove⁽¹⁾

(1999/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 58 def. — 98/0202 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 12 febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 231 del 23.7.1998, pag. 6.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Primo considerando

considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata ad un livello che eviti una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico;

considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata o ridotta a un livello che eviti una pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico;

Considerando 3 bis

considerando che il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo stesso abbiano compiuto entro il 2005 progressi dimostrabili nel conseguimento degli obiettivi prefissati;

Considerando 5 bis (nuovo)

considerando che qualsiasi accordo concluso con l'industria automobilistica dovrà essere oggetto di un'attenta verifica su base neutrale;

Considerando 5 ter (nuovo)

considerando che nella sua risoluzione del settembre 1998 il Parlamento europeo ha ricordato che esso stesso e il Consiglio avevano formulato congiuntamente un obiettivo di 120 g/km (5 litri/100 km per i motori a benzina e 4-5 litri/100 km per quelli a diesel) come valore medio delle emissioni di biossido di carbonio per il 2005 (o al massimo il 2010) e che tale obiettivo poteva essere conseguito soltanto se si creavano strumenti volti a fornire incentivi fiscali e se si predisponavano misure per la descrizione uniforme dei consumi medi di tutte le nuove autovetture;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 6 bis (nuovo)

considerando che, ai sensi della direttiva 80/1268/CEE, le emissioni specifiche di CO₂ vengono misurate solo per i veicoli della classe M1 e che la Commissione esaminerà quali altre classi di veicoli possono essere inserite ai sensi della direttiva 80/1268/CEE;

Considerando 7

considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995;

considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995; che i dati raccolti sono utili anche per verificare gli obblighi volontari concordati dall'Associazione dei costruttori europei di automobili con la Commissione per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture;

Articolo 4, paragrafo 1

Ogni anno civile, gli Stati membri effettuano i calcoli seguenti, applicando i metodi descritti all'allegato III:

Ogni anno civile, gli Stati membri effettuano i calcoli seguenti, ripartiti per costruttore e complessivi per tutti i costruttori, applicando i metodi descritti all'allegato III:

Articolo 5

Gli Stati membri designano l'organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 2000.

Gli Stati membri designano le autorità competenti quale organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 2000.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

Allegato I

Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un numero minimo di dati per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerate soltanto le vetture a benzina e a motore diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati dalla normativa comunitaria di omologazione dei veicoli.

Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un numero minimo di dati per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerate soltanto le vetture a benzina e a motore diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati dalla normativa comunitaria di omologazione dei veicoli.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:
- emissioni specifiche di CO₂ (g/km)
 - tipo di combustibile (ad esempio benzina, combustibile diesel)
 - costruttore
 - massa (kg)
 - potenza massima netta (kW)
 - cilindrata del motore (cm³).

1. Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:
- emissioni specifiche di CO₂ (g/km)
 - tipo di combustibile (ad esempio benzina, combustibile diesel)
 - costruttore
 - massa (kg)
 - lunghezza × larghezza (vale a dire le dimensioni del veicolo)
 - potenza massima netta (kW)
 - cilindrata del motore (cm³).

Allegato III punto 4

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO₂: <60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, >300 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO₂: <60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, >450 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

Allegato III, punto 5

5. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750 e >1 750 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

5. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: <650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750, 1 751-2 000, 2 001-2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 e >2 800 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

Allegato III, punto 6

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: <30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170 e >180 kW, deve essere registrato il numero delle autovetture

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: <30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300 e >300 kW, devono

PROPOSTA ORIGINARIA

di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

PROPOSTA MODIFICATA

essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

Allegato III, punto 7

7. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: <700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, e >3 000 cm³, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO₂.

7. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: <700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 500, e >4 500 cm³, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO₂.